



**Regolamento per il Rimborso
della Tassa Regionale
per il Diritto allo Studio
Universitario**

Indice

SEZIONE I: Disposizioni generali

Art 1) Destinatari e requisiti	2
Art 2) Disposizioni per gli studenti primi anni vincitori /idonei di borsa di studio	3
Art 3) Disposizioni per gli studenti anni successivi vincitori/idonei di borsa di studio	4
Art 4) Disposizioni per gli studenti iscritti al Politecnico di Torino	4
Art 5) Disposizioni per gli studenti che rinunciano agli studi	5
Art 6) Disposizioni per gli studenti che effettuano un trasferimento fuori regione Piemonte	5
Art 7) Disposizioni per gli studenti diversamente abili	5
Art 8) Disposizioni per doppio pagamento della tassa regionale in due Atenei piemontesi	6
Art 9) Disposizioni specifiche per gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità	6
Art 10) Modalità e scadenza presentazione istanza di rimborso tassa regionale	7
Comma 1 _ Accesso alla procedura online con SPID	7
Comma 2 _ Accesso alla procedura online con CODICE TEMPORANEO	8
Art 11) Verifica requisiti con gli Atenei	9
Art 12) Comunicazione esiti istanza	9
Art 13) Modalità erogazione del rimborso tassa regionale	9
Art 14) Sospensione erogazione del rimborso tassa regionale	10
Art 15) Cause di esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale	10
Art 16) Esonero versamento tassa regionale disciplinato dagli Atenei	11
Art 17) Comunicazione avvenuto rimborso Agenzia delle Entrate	11

SEZIONE II: Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private

Art 18) Destinatari	12
Art 19) Requisiti Economici	12
Art 20) Chi può confermare i dati economici	13
Art 21) Chi non può confermare i dati economici-documentazione da presentare al CAF	13
Art 22) Modalità e scadenza presentazione istanza di rimborso tassa regionale	14
Art 23) Comunicazione esiti istanza rimborso tassa regionale	15
Art 24) Modalità erogazione del rimborso tassa regionale	15
Art 25) Sospensione erogazione del rimborso tassa regionale	16
Art 26) Cause di esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale	16

SEZIONE III: Disposizioni finali

Art 27) Contatti	16
Art 28) Informativa	16

SEZIONE I: Disposizioni generali

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è il contributo che le studentesse e gli studenti sono tenuti a versare ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della Legge Regionale 53/1996 al momento dell'iscrizione oppure dell'immatricolazione di ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, dottorati di Ricerca e scuole di specializzazione.

L'art. 9 del D. Lgs 68/2012 e l'art. 5 della L.R. 53/1996 prevedono che siano esonerati dal pagamento della tassa regionale le studentesse e gli studenti dichiarati vincitrici/vincitori della borsa di studio nelle relative graduatorie, le studentesse/ gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e le studentesse/ gli studenti diversamente abili esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione dai rispettivi Atenei nell'a.a. di riferimento.

ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare ad EDISU PIEMONTE istanza di rimborso tassa regionale attraverso la procedura online le studentesse e gli studenti che rientrino in una delle seguenti condizioni o abbiano uno dei seguenti requisiti:

- "Vincitrici/vincitori" di borsa di studio Edisu nelle graduatorie definitive in qualità di anno successivo al primo
- " Idonee/i"*in qualità di anno successivo al primo nelle graduatorie definitive , possiede i requisiti ma non viene erogato l'importo per esaurimento dei fondi;
- Abbiamo effettuato per il medesimo anno accademico un doppio pagamento in due Atenei Piemontesi diversi
- Abbiamo effettuato un trasferimento a seguito di rinuncia da un Ateneo Piemontese ad un Ateneo fuori Regione Piemonte
- Abbiamo Rinunciato agli studi entro la data di scadenza per il pagamento della tassa di immatricolazione previsti dai Regolamenti dei rispettivi Atenei
- Abbiamo conseguito il titolo Laurea/Laurea magistrale/ciclo unico nella sessione straordinaria in qualità di iscritto ad Ateneo Piemontese compreso il corso PREFIT
- Abbiamo fruito di proroga per il conseguimento del titolo di Laurea/Laurea magistrale/ciclo unico entro il 15.06.2021 come sessione straordinaria a.a. 2019/2020
- Decadenza per corsi ante DM 509/1999
- Sospensione o congelamento carriera
- Percentuale invalidità superiore al 66% dichiarata all'Ateneo
- Riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/92 dichiarata all'Ateneo
- La studentessa/lo studente che sia figlio di beneficiario della pensione di inabilità la cui condizione sia stata dichiarata all'Ateneo
- Iscrizione contestuale in due Atenei Piemontesi nello stesso anno accademico

Si precisa che è previsto unicamente il rimborso della quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'importo di euro 140,00 al netto degli eventuali importi aggiuntivi relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri.

E' inoltre previsto il rimborso nei casi stabiliti nella successiva Sezione II "Disposizioni generali per richiedere il rimborso della tassa regionale per le studentesse/gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private".

ART. 2**DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI PRIMI ANNI VINCITORI/IDONEI DI BORSA DI STUDIO**

Le studentesse e gli studenti iscritti presso gli Atenei Piemontesi in qualità di primi anni risultati vincitrici/vincitori o idonee/i nella graduatoria definitiva per la borsa di studio e che soddisfano i requisiti di merito del Bando di Concorso di riferimento hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a € 140,00 versato al momento dell'immatricolazione.

Tale rimborso è previsto in automatico senza alcuna richiesta da parte della/dello studentessa/studente, come riportato nella seguente tabella

ATENEO	BORSISTI PRIMI ANNI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO GESTITO DALL'ATENEO/ NO PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE DI NOVARA	EDISU:RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO / NO PROCEDURA ON LINE
IAAD	EDISU: RIMBORSO D'UFFICIO SUBORDINATO A CONVENZIONE /NO PROCEDURA ON LINE

Tempistiche erogazione rimborso primi anni

L'importo della tassa regionale è disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio alle studentesse e agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come indicato dagli articoli del Bando di Concorso per la Borsa di studio.

Rimborso Tassa Regionale d'ufficio- Primi anni	Requisiti di merito	Autocertificazione di merito
Da luglio	conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile	Come previsto dal bando di riferimento
Da gennaio	conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto	Non richiesta
Da maggio	conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre	Non richiesta

ART. 3

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI/IDONEI DI BORSA DI STUDIO

Le studentesse e gli studenti iscritti in qualità di anni successivi al primo che, siano risultati "vincitrici/vincitori" o "idonee/idonei" nella graduatoria definitiva di borsa di studio per l'a.a. di riferimento e che all'iscrizione hanno versato l'importo richiesto dall' Ateneo comprensivo della tassa regionale, possono presentare istanza di rimborso attraverso la procedura online.

Il rimborso della tassa regionale sarà concesso solo a mantenimento del beneficio e verrà disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio (Bando per il Conferimento di borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. di riferimento), come riportato nella seguente tabella:

ATENEIO	BORSISTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEIO NO PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE
IAAD	RIMBORSO SUBORDINATO A CONVENZIONE - DA RICHIEDERE A EDISU CON PROCEDURA ON LINE

ART. 4

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL POLITECNICO DI TORINO

Le studentesse e gli studenti iscritti al Politecnico di Torino in qualità di primi anni e anni successivi che, nella graduatoria definitiva siano risultati "vincitrici/vincitori" o "idonee/idonei" di borsa di studio per l'a.a. di riferimento non devono presentare richiesta di rimborso della tassa regionale attraverso la procedura online, in quanto la gestione di tale importo è disciplinato dal Regolamento Tasse dell'Ateneio ed eventuali rimborsi sono a carico dell'Ateneio stesso, per maggiori informazioni consultare il Regolamento Tasse dell'Ateneio oppure rivolgersi presso la propria segreteria.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE RINUNCIANO AGLI STUDI

Il rimborso della tassa regionale è concesso alle studentesse e agli studenti che effettuano formale rinuncia agli studi presso l'Ateneo di appartenenza entro la data di scadenza del pagamento per l'iscrizione/immatricolazione all'anno accademico.

Qualora, sulla base dei controlli svolti con l'Ateneo, risulti che, la rinuncia agli studi sia stata presentata oltre i termini previsti dai rispettivi Regolamenti Tasse e Contributi, EDISU PIEMONTE non procederà al rimborso richiesto.

ART. 6

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE EFFETTUANO UN TRASFERIMENTO PRESSO ATENEI FUORI REGIONE PIEMONTE

E' previsto il rimborso della tassa regionale per le studentesse e gli studenti che effettuano un trasferimento da un Ateneo Piemontese ad un Ateneo fuori regione Piemonte.

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concesso solo se, sulla base dei controlli sia verificato e confermato:

- trasferimento presso l' Ateneo non Piemontese
- conferma di nuova immatricolazione al nuovo Ateneo
- conferma nuovo pagamento della tassa regionale presso l'Ateneo fuori regione Piemonte

ART. 7

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Le studentesse e gli studenti universitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- invalidità superiore al 66%
- riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/92

secondo quanto disciplinato dai Regolamenti tasse degli Atenei, sono esonerate/i dal pagamento della tassa regionale, ma si precisa che, le/gli interessate/i sono tenuti a dichiarare all'Ateneo di appartenenza tale condizione, secondo le modalità richieste dalla propria segreteria.

Qualora le studentesse o gli studenti abbiano erroneamente versato l'importo della tassa regionale, possono presentare istanza di rimborso tassa regionale in quanto versato ma non dovuto.

Si precisa che, se l'Ateneo non dispone di tali certificazioni, il rimborso di quanto richiesto non potrà essere accolto.

A tal fine accertarsi di aver consegnato alla segreteria dell'Ateneo idonea documentazione attestante la propria situazione prima di procedere con l'istanza di rimborso.

ART. 8

DISPOSIZIONI PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE IN DUE ATENEI PIEMONTESI

E' previsto il rimborso della tassa regionale, qualora, per motivi legati a test di immatricolazione ad accesso libero/programmato, le studentesse o gli studenti abbiano effettuato un primo pagamento presso un Ateneo e un secondo pagamento della tassa regionale presso altro Ateneo (ad esempio Università' del Piemonte Orientale e Università degli studi di Torino).

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo se, sulla base dei controlli viene verificata:

- conferma di entrambi i pagamenti
- conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo

ART. 9

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Sulla base dei Regolamenti Tasse e Tributi degli Atenei, le studentesse e gli studenti figlie/i di beneficiari della pensione di inabilità sono esonerate/i dal pagamento della tassa regionale.

Si precisa che le/gli interessate/i sono tenuti a dichiarare all'Ateneo la propria condizione secondo la modalità e la documentazione richiesta dalla segreteria.

Qualora le studentesse e gli studenti abbiano erroneamente versato l'importo della tassa regionale non dovuta, possono richiedere ad Edisu il rimborso di quanto versato ma non dovuto.

Si precisa che, se l'Ateneo non dispone di tali certificazioni, il rimborso di quanto richiesto non potrà essere accolto.

A tal fine accertarsi di aver consegnato alla segreteria dell'Ateneo idonea documentazione attestante la propria situazione prima di procedere con l'istanza di rimborso.

ART. 10

MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE o UE con residenza in Italia che possiedono i requisiti indicati all'articolo 1 del presente Regolamento possono presentare istanza di rimborso tassa regionale esclusivamente attraverso la procedura online dovranno essere in possesso di SPID (Legge 120/2020).

La procedura è attiva sul sito www.edisu.piemonte.it cliccando "SERVIZI ONLINE – LOGIN accedendo a "Borse di studio, Posto letto, Ristorazione, Rimborsi e Contributi" e successivamente "Rimborso Tassa Regionale" entro le seguenti date:

**Compilazione e trasmissione della richiesta on line
dal 15 gennaio al 30 giugno entro le ore 12:00**

A partire dalla scadenza indicata la procedura online viene sospesa senza eccezioni fino a gennaio dell'anno successivo.

Le istanze incomplete oppure completate online ma non trasmesse entro il 30 giugno ore 12, non saranno prese in carico dal sistema e pertanto non valutabili.

Di seguito le modalità di presentazione domanda.

Art 10. Comma 1

MODALITA' COMPILAZIONE ON LINE – ACCESSO ALLA PROCEDURA CON SPID

Le studentesse e gli studenti con residenza in Italia che accedono alla richiesta di rimborso tassa regionale on line, devono essere provvisti del proprio SPID (Legge 120/2020)

NOTA BENE: l'accesso alla compilazione deve essere effettuata dalla studentessa o studente che ha i requisiti per ottenere il rimborso, pertanto non saranno valide istanze compilate con SPID di terze persone.

Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione:

- Accedere al sito www.edisu.piemonte.it -Servizi online-LOGIN "Rimborso Tassa Regionale"
- Visionare la Guida alla Compilazione
- Compilare la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
- Allegare (cliccare sul tasto UPLOAD) copia del pagamento relativo alla prima rata versata
- Cliccare sul tasto "Trasmetti", entro le ore 12 del giorno di scadenza
- Inserire il proprio IBAN nell'apposita procedura "Coordinate bancarie"

RICEVUTE ISTANZA COMPILATA CON SPID

Al momento della trasmissione dei dati EDISU PIEMONTE invierà all'indirizzo e-mail della studentessa/dello studente due ricevute:

- la prima ricevuta con oggetto "Acquisizione dati via web", viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente, con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'Iban
- la seconda ricevuta via e-mail con oggetto "Ricezione pratica", viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori



La richiesta è da considerarsi corretta con la ricezione di entrambe le e-mail.

la mancata ricezione di entrambe le e-mail di ricevuta indica che la procedura non è stata conclusa correttamente in quanto i dati non sono stati trasmessi

Art 10. Comma 2

MODALITA' COMPILAZIONE ON LINE – ACCESSO ALLA PROCEDURA CON CODICE TEMPORANEO

Le studentesse e gli studenti internazionali senza residenza in Italia pertanto privi di SPID, dovranno richiedere all'interno dello Sportello on line il Codice Temporaneo d'Accesso.

Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione:

- Accedere al sito www.edisu.piemonte.it -Servizi on line-LOGIN " Rimborsio Tassa Regionale"
- Registrarsi per ottenere il Codice Temporaneo d'Accesso
- Visionare la Guida alla Compilazione
- Compilare la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
- Stampare il modulo compilato cliccando sul pulsante "STAMPA MODULO"
- Firmare in modo leggibile (non stampatello) il modulo di istanza rimborso tassa regionale
- Salvare i documenti sul proprio dispositivo di cui sopra e Allegare (cliccare sul tasto UPLOAD) i seguenti documenti in formato PDF:
 - il modulo di istanza di rimborso scannerizzato e firmato dal richiedente
 - copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'identità valido scannerizzato su un unico foglio
- copia del pagamento relativo alla prima rata versata
- Trasmettere la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul bottone "TRASMETTI", entro le ore 12 del giorno di scadenza
- Inserire il proprio IBAN nell'apposita procedura "Coordinate bancarie"

RICEVUTE ISTANZA COMPILATA CON CODICE TEMPORANEO

Al momento della trasmissione dei dati EDISU PIEMONTE invierà all'indirizzo e-mail della studentessa/dello studente due ricevute:

- la prima ricevuta con oggetto "Acquisizione dati via web", viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dalla studentessa dallo studente, con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'Iban
- la seconda ricevuta via e-mail con oggetto "Ricezione pratica", viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori



La richiesta è da considerarsi corretta con la ricezione di entrambe le e-mail.

la mancata ricezione di entrambe le e-mail di ricevuta indica che la procedura non è stata conclusa correttamente in quanto i dati non sono stati trasmessi

ART. 11

VERIFICA REQUISITI CON GLI ATENEI

Al fine dell'accoglimento della richiesta di rimborso taxa regionale, EDISU PIEMONTE verifica con gli Atenei i requisiti di merito e/o le motivazioni indicate dalla/dal richiedente:

- Le studentesse e gli studenti primi anni e anni successivi risultati nelle graduatorie definitive vincitrici e vincitori di borsa di studio, hanno diritto al rimborso della taxa regionale, previo mantenimento dei requisiti previsti dal Bando di Concorso di riferimento e separatamente dal pagamento della seconda rata di borsa di studio.
- Le richieste di rimborso presentate dalle studentesse e studenti non borsisti vengono verificate con agli Atenei di appartenenza in merito all'effettivo diritto al rimborso sulla base dei rispettivi Regolamenti tasse e solo a seguito di conferma da parte dell'Ateneo, EDISU PIEMONTE procede alla liquidazione dell'importo spettante.

Si ricorda che nei casi non previsti dalla L.R. 53/96 il suddetto rimborso è subordinato a quanto previsto dai regolamenti tasse dei rispettivi Atenei e può avvenire solo a seguito di riscontro da parte degli stessi.

ART. 12

COMUNICAZIONE ESITI ISTANZA

Coloro che a seguito dei controlli con l'Ateneo posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della taxa regionale, riceveranno una comunicazione via e-mail da parte di EDISU PIEMONTE nella quale si indicherà che il pagamento verrà disposto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei e sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

Coloro che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, NON posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della taxa regionale, riceveranno una comunicazione nella quale si indicherà la causa dell'esclusione dal diritto al rimborso.

ART. 13

MODALITA' EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

L'erogazione del rimborso taxa regionale a favore delle/degli aventi diritto è previsto unicamente tramite accredito bancario su IBAN a loro intestato o co intestato. A tal fine le studentesse e gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenuti a compilare l'apposita procedura denominata "coordinate bancarie-IBAN" all'interno dei Servizi online accedendo con le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della richiesta di rimborso taxa regionale.

EDISU PIEMONTE effettua liquidazioni di pagamenti mediante accredito sui conti corrente o carte prepagate della studentessa e dello studente, aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati alla studentessa o allo studente che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN. Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Il pagamento relativo al rimborso richiesto è previsto a seguito della fine dei controlli svolti con gli Atenei, non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo.

Tale termine dei 45 giorni non decorre dalla compilazione e trasmissione online della richiesta.

Qualora si desideri cambiare un IBAN già comunicato ad EDISU PIEMONTE, è necessario modificarlo esclusivamente all'interno della procedura online denominata "coordinate bancarie" eliminando il numero presente e sostituendolo con il nuovo IBAN.

Si ricorda che non sono ammessi c/c intestati ai soli genitori, anche se il versamento della tassa regionale è stato effettuato da tali intestatari.

In caso di inserimento di un IBAN non intestato alla studentessa o studente, la banca rigetta il bonifico con conseguente reintroito dello stesso.

Si ricorda che non esiste la possibilità di rimborso della tassa regionale mezzo assegno o contante.

Si precisa che in caso di richiesta da parte della/del richiedente di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, eventuali spese bancarie saranno a carico della/del richiedente.

ART. 14

SOSPENSIONE EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

La/il richiedente del rimborso tassa regionale è tenuta/o ad inserire tempestivamente il proprio IBAN all'interno dell'apposita procedura denominata "coordinate bancarie-IBAN" secondo le indicazioni contenute nella prima ricevuta "Acquisizioni dati via web".

Il mancato inserimento del proprio IBAN comporta la sospensione temporanea del pagamento del rimborso spettante fino a comunicazione di un IBAN sul quale poter procedere all'erogazione dell'importo.

ART. 15

CAUSE DI ESCLUSIONI DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di EDISU PIEMONTE nei seguenti casi:

- 1) Studentesse/studenti primi anni o anni successivi privi dei requisiti indicati all'articolo 1;
- 2) Studentesse/studenti che hanno presentato esclusivamente richiesta del servizio ristorazione;
- 3) Studentesse/studenti primi anni risultati con esito "ESCLUSI" nella graduatoria definitiva di Borsa di studio
- 4) Studentesse/studenti primi anni vincitori di borsa di studio che non hanno conseguito il merito scolastico come previsto da Bando di Concorso di riferimento;
- 5) Studentesse/studenti anni successivi vincitori di borsa di studio che perdono i requisiti a seguito di accertamento di merito e/o economico;
- 6) Studentesse/studenti i anni successivi risultati con esito "ESCLUSI" nella graduatoria definitiva di Borsa di studio;
- 7) Studentesse/studenti con pendenze economiche nei confronti di EDISU PIEMONTE a seguito di revoche di borsa di studio anche relative ad anni accademici precedenti, fino a saldo del debito;
- 8) Studentesse/studenti con rateizzazioni di revoca in corso riferite a Benefici EDISU PIEMONTE fino a saldo del debito;
- 9) Motivazioni indicate nella richiesta di rimborso non confermate dai controlli svolti con l'Ateneo di appartenenza;
- 10) Studentesse/studenti vincitori di Borsa di Studio che hanno versato esclusivamente l'importo relativo agli oneri accessori previsti dall'Ateneo di appartenenza;
- 11) Istanza on line incompleta;
- 12) Istanza on line non trasmessa;
- 13) Istanza on line completata ma non trasmessa entro la scadenza (art.10);
- 14) Rinuncia agli studi oltre i termini di scadenza previsti dai rispettivi Atenei per il pagamento della tassa di immatricolazione;

ART. 16

ESONERO VERSAMENTO TASSA REGIONALE DISCIPLINATO DAGLI ATENEI

Si informa che, eventuali esoneri del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sono disciplinati, ove previsto, dai singoli Regolamenti Tasse degli Atenei.

Si rimanda quindi le studentesse e gli studenti a prenderne visione e procedere secondo le disposizioni delle proprie segreterie.



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie le *Studentesse/studenti* sono tenuti a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

ART. 17

COMUNICAZIONE AVVENUTO RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ricorda che, non trattandosi di un reddito EDISU PIEMONTE si limita unicamente alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 140,00 afferente alla tassa regionale.

Il rimborso è da ritenersi alternativo alla detrazione del 19% richiedibile attraverso le dichiarazioni IRPEF (modello 730 oppure Unico Persone Fisiche)

Questa prassi consente all'agenzia delle entrate di monitorare se l'utente, nonostante la richiesta completa di rimborso da parte dell'ente per il diritto allo studio intenda fruire anche del 19% da portare in detrazione

Si specifica che non è previsto da parte di EDISU PIEMONTE il rilascio al beneficiario di alcuna documentazione/ricevuta dell'avvenuto rimborso tassa regionale

SEZIONE II:

Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private.

ART. 18

DESTINATARI

E' previsto il rimborso della tassa regionale EDISU PIEMONTE per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca presso gli Atenei Piemontesi che beneficiano di una borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei (a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private) in possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 19.

Il rimborso della suddetta tassa regionale può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

ART. 19

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare della studentessa e dello studente residenti in Italia iscritti esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione può essere formato UNICAMENTE dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni (nucleo RISTRETTO)¹, nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie².

Si specifica che l'ISEE nucleo RISTRETTO può essere richiesto anche dalle studentesse e dagli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO". Si segnala che, per potersi avvalere dell'opzione "Nucleo Ristretto", la studentessa e lo studente interessati devono procedere alla sottoscrizione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE in qualità di dichiarante.

In via esplicativa e non esaustiva per la richiesta di elaborazione dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) la studentessa e lo studente iscritti a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione devono verificare nella tabella sotto riportata la propria condizione

¹ ISEE Nucleo Ristretto, art. 8 comma 4 DPCM 159/2013

² Art. 8 comma 3 DPCM 159/2013

	STUDENTESSA E STUDENTE RESIDENTI IN ITALIA	STUDENTESSA E STUDENTE RESIDENTI ALL'ESTERO
STUDENTESSA E STUDENTE CON CITTADINANZA ITALIANA	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto	ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi del successivo comma 5 Anche in caso di studente iscritto all'AIRE
STUDENTESSA E STUDENTE CON CITTADINANZA UE O EXTRA-UE	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto	ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi del successivo comma 5
STUDENTESSA E STUDENTE APOLIDI o TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà identificato in base allo stato di famiglia anagrafico a cui appartiene la richiedente e il richiedente	

ART. 20

CHI PUO' CONFERMARE I DATI ECONOMICI

Possono confermare i dati economici le studentesse e gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca con residenza esclusivamente in un Paese Extra U.E. che hanno richiesto benefici EDISU PIEMONTE (es. ristorazione) con un ISEE Parificato che comprenda la propria famiglia di origine e relativa Documentazione Consolare.

ART. 21

CHI NON PUO' CONFERMARE I DATI ECONOMICI- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF

Per la richiesta di rimborso Tassa Regionale l'ISEE Dottorato deve essere in corso di validità.

Nel caso in cui uno studente abbia residenza in un Paese Extra U.E., l'ISEE Parificato deve essere stato elaborato, da un CAAF convenzionato con EDISU Piemonte e, quindi, in corso di validità al momento della richiesta.

Non possono confermare i dati economici le studentesse e gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca che abbiano assunto la residenza in Italia, comprovata dal rilascio della carta di identità.

In questo caso possono richiedere il rimborso presentando l'Attestazione ISEE sottoscrivendo, presso un CAAF presente sul territorio nazionale, una DSU richiedendo esplicitamente alla Sede CAAF la compilazione del quadro A per avvalersi del "nucleo ristretto". Tale attestazione tiene conto esclusivamente dello studente.

Di seguito la tabella per i richiedenti Isee Dottorato

Tipologia studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano – Ue o Extra Ue con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra Ue titolare di protezione internazionale	Italia	nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto
Studente Extra UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie **esclude** la fruizione dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del Bando di Concorso a.a. di riferimento

ART. 22

MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE

Le studentesse e gli studenti che possiedono i requisiti indicati nel presente Regolamento, possono presentare istanza di rimborso tassa regionale esclusivamente secondo le modalità indicate all'articolo 10 Sezione I del suddetto Regolamento.

A partire dalla scadenza indicata la procedura online viene sospesa senza eccezioni fino a gennaio dell'anno successivo.

Le istanze incomplete oppure completate online ma non trasmesse entro il 30 giugno ore 12, non saranno prese in carico dal sistema e pertanto non valutabili.

ART. 23

COMUNICAZIONE ESITI ISTANZA RIMBORSO TASSA REGIONALE

Le studentesse e gli studenti che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, riceveranno una comunicazione via e-mail da parte di EDISU PIEMONTE nella quale si indicherà che il pagamento sarà disposto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei e sulla base delle tempistiche bancarie.

Le studentesse e gli studenti che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, NON posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, riceveranno una comunicazione nella quale si indicherà la causa dell'esclusione dal diritto al rimborso (art.9 del presente Regolamento)

ART. 24

MODALITA' EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

L'erogazione del rimborso tassa regionale a favore degli aventi diritto è previsto unicamente tramite accredito bancario sul proprio numero di conto corrente, a tal fine le studentesse e gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenuti a compilare l'apposita procedura denominata "coordinate bancarie-Iban" all'interno dei Servizi on line dello Sportello on line accedendo le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della richiesta di rimborso tassa regionale.

EDISU PIEMONTE effettua liquidazioni di pagamento mediante accredito sui conti correnti o carte prepagate della studentessa e dello studente , aventi le seguenti caratteristiche:

- aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati alla studentessa o allo studente che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.
- Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Il pagamento relativo al rimborso richiesto è previsto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo, non dalla data della compilazione e trasmissione on line della richiesta, e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei.

Qualora si desideri modificare l'IBAN in precedentemente inserito, è necessario comunicarlo esclusivamente all'interno della procedura web "coordinate bancarie" eliminando il numero presente e sostituirlo con il nuovo Iban.

Si ricorda che non sono ammessi c/c intestati ai soli genitori, anche se il versamento della tassa regionale è stato effettuato da tali intestatari.

In caso di inserimento di un IBAN non intestato alla studentessa o studente, la banca rigetta il bonifico per incongruenza tra codice fiscale e c/c, non esiste la possibilità di rimborso mezzo assegno o contante

Si precisa che in caso di richiesta da parte della/del richiedente di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, eventuali spese bancarie saranno a carico della/del richiedente.

ART. 25

SOSPENSIONE EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

La/il richiedente del rimborso taxa regionale è tenuto ad inserire tempestivamente il proprio IBAN all'interno dell'apposita procedura denominata "coordinate bancarie-IBAN" secondo le indicazioni contenute nella prima ricevuta "Acquisizioni dati via web".

Il mancato inserimento del proprio IBAN comporta la sospensione temporanea del pagamento del rimborso spettante fino a comunicazione di un IBAN sul quale poter procedere all'erogazione dell'importo.

ART. 26

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso della taxa regionale non sarà concesso da parte di EDISU PIEMONTE nei seguenti casi:

- Non beneficiaria/o di Borsa di Studio per il Corso di Dottorato di Ricerca/borse ministeriali/fondi di istituzioni pubbliche o private
- Isee Dottorato non in corso di validità
- Soglia Isee Dottorato superiore a quanto indicato nei Bandi di riferimento per la Borsa di studio Edisu

ART. 27

CONTATTI

Per maggiori informazioni consultare il sito www.edisu.piemonte.it oppure scrivere nella sezione CONTATTI utilizzando il servizio Ticketing selezionando l'argomento "Rimborso taxa regionale".

ART.28

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente "Regolamento" o "GDPR") e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente "Codice"). La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica 2Tprivacy@edisu-piemonte.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica 2Tdpo@edisu-piemonte.it

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

- Contratto (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- Obbligo di Legge (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- Interesse pubblico (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

I dati personali verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.

I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.

Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del Bando di concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.

EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio").

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, in documenti allegati o successivamente trasmessi e/o acquisiti, anche ad iniziativa di E.DI.S.U PIEMONTE, saranno conservati per il tempo previsto dal piano di conservazione e scarto elaborato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO

Diritto di accesso
(art. 15 GDPR)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.

Diritto di rettifica
(art. 16 GDPR)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

<p>Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; f) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]
<p>Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
<p>Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)</p>	<p>Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.</p>
<p>Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)</p>	<p>[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</p>
<p>Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p>

**Diritto di proporre
reclamo
all'Autorità**
(art.77 GDPR)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.

**Diritto al
risarcimento**
(art.82 GDPR)

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.

Torino,

La Direttrice
(Donatella D'Amico)

Il Presidente
(Alessandro Ciro Sciretti)